

**IL TRIBUNALE DI PARMA**  
**SEZ. I CIVILE**

Composto dai sigg. magistrati

Dott. Renato Mari Presidente rel.

Dott. Nicola Sinisi giudice

Dott. Enrico Vernizzi giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato il presente

**DECRETO**

nel procedimento n. **2592/2016 V.G.** per la regolamentazione della potestà fra genitori

TRA

**B S** con l' avvocato Aurora Lusardi

ricorrente

E

**R F** , con l' avvocato Alessandra Maestri

resistente

visto il provvedimento di questo Tribunale in data 18.9.2018;

visto l'esito della espletata ctu ;

rilevato che le parti concordano circa l'affidamento condiviso del minore;

che circa la sua collocazione e le modalità e i tempi di frequentazione devono essere accolte- nonostante le censure mosse all'elaborato peritale dalla difesa di parte ricorrente, nell'ambito di una elevatissima conflittualità fra i genitori che, se non superata, non potrà non essere anche in futuro, fonte di estremo disagio sotto il profilo psicologico per il minore- le risultanze peritali idoneamente motivate e rese all'esito di lunghe e approfondite indagini svolte dal consulente di ufficio per come risultanti dall'elaborato depositato in atti , siccome pienamente confacenti alla tutela e agli interessi del minore;

che conseguentemente deve disporsi il proseguimento dell'attuale suddivisione paritetica dei tempi di frequentazione (shared custody), coerentemente, per come evidenziato dal ctu, "sia con le indicazioni generali della letteratura specialistica

CS

maggioritaria<sup>10</sup> riprese dal documento del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi del 2011<sup>11</sup>, dalla Risoluzione del Consiglio d'Europa del 2015<sup>12</sup> e dalle Linee Guida già adottate da alcuni Tribunali (Perugia, Brindisi, Salerno), sia nel caso specifico con l'interesse del minore. R ha sino ad ora infatti trovato un sufficiente equilibrio adattivo nell'alternanza tra le due abitazioni e in una suddivisione egualmente paritetica delle responsabilità educative" (così la ctu in atti); Che deve quindi disporsi una **suddivisione dei turni di frequentazione** secondo lo schema di settimane alternate elaborato dal ctu nei termini di seguito riportati:

- prima settimana: R starà presso il padre il martedì dall'ora di uscita da scuola sino al mercoledì mattino e dal venerdì dall'ora uscita da scuola sino al lunedì mattino (quattro pernottamenti);
- seconda settimana: dal martedì dall'ora di uscita da scuola sino al venerdì mattino (tre pernottamenti).

- I genitori si divideranno le vacanze di Natale in due settimane, dal 25 al 31 dicembre mattino e dal 31 dicembre al 6 gennaio sera ad anni alterni.

Le vacanze natalizie interrompono la normale alternanza dei weekend;

- ogni genitore potrà trascorrere con il figlio due settimane di vacanza, secondo accordi da assumere entro il 15 maggio di ogni anno;

- le vacanze di Pasqua saranno suddivise in due periodi di tre giorni da trascorrere con ciascun genitore, comprendenti ad anni alterni la domenica di Pasqua.

Si raccomanda inoltre dal ctu " l'adozione e la condivisione di regole secondo un piano genitoriale di base.

"1. Entrambi i genitori devono:

- mantenere una comunicazione funzionale con il figlio;
- mantenere una comunicazione regolare con l'altro genitore ed essere collaborativi tra loro;
- seguire rigorosamente il piano genitoriale;
- contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano

il figlio;

- condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti il figlio (es. scuola, insegnanti, attività, compagni ecc.);
- essere flessibili e sostenere la relazione del figlio con l'altro genitore. Non devono infatti squalificare l'altro genitore, né controllare o interferire nella comunicazione tra lo stesso ed il figlio.

2. Condivisione delle decisioni: è nel miglior interesse del minore che i genitori condividano le principali decisioni:

- ciascun genitore prende decisioni relative alla cura quotidiana del figlio quando questi si trova presso di lui;
- ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore; ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute ed alla sicurezza del figlio e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi;
- ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche;
- ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori socio- sanitari che si occupano del figlio;
- entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per il minore" (così la ctu in atti);

che circa il **mantenimento del minore** ritiene il Tribunale che, considerata la disposta frequentazione paritetica fra i genitori, deve disporsi il mantenimento diretto del minore da parte di ciascun genitore nei periodi di rispettiva permanenza fatta eccezione per le spese straordinarie mediche e scolastiche e le altre straordinarie documentate (nella elencazione di cui al protocollo in uso presso questo Tribunale) che dovranno gravare sui genitori in parti uguali;

che deve quindi revocarsi il provvedimento provvisorio di questo Tribunale in data 18.9.2017 ;

che attesa la natura del giudizio sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite, dovendosi anche porre a carico delle parti in pari misura le spese di CTU liquidate come in dispositivo;

**P. Q. M.**

Dispone l'affido condiviso del minore R con frequentazione paritetica fra i genitori secondo l e modalità predisposte dal ctu di cui in parte motiva e all'elaborato peritale in atti, da ritenersi qui integralmente riportate ;

dispone il mantenimento diretto del minore da parte di ciascun genitore nei periodi di rispettiva permanenza;

pone a carico delle parti in pari misura le spese straordinarie mediche e scolastiche e le altre spese straordinarie documentate ( nella elencazione di cui al protocollo in uso presso questo Tribunale);


revoca il provvedimento di questo Tribunale in data 18.9.2017;

dichiara integralmente compensate le spese del giudizio e pone a carico delle parti in pari misura le spese di ctu liquidate nella somma richiesta dal ctu di € 2860,00, corrispondente a 350 vacanze, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Parma, il 14 maggio 2018

Il Presidente est.

Dr. Renato Mari



L'Assistente Giudiziario

Dott.ssa Maria Teresa Gaulti

